

BOLLETTINO



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA SOMALA

Anno I.

Mogadiscio, 26 Febbraio 1970 Suppl. n. 4 al n. 2

DIREZIONE E REDAZIONE
presso la Presidenza del Consiglio Rivoluzionario Supremo
Pubblicazione Mensile

PREZZO: Sh. So. 5 per numero — **ABBONAMENTI:** Annuo per la Somalia Sh. So. 100. Estero Sh. So. 300 — L'abbonamento richiesto in tempo stabilito, decorre dal 1° Gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati — **INSERZIONI:** per ogni riga o spazio di riga Sh. So. 2 — Le inserzioni si ricevono presso la Direzione Bollettino. L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Imposte sugli Affari.

SOMMARIO



PARTE PRIMA

ATTI LEGISLATIVI ED AMMINISTRATIVI

FIRST PART

LEGISLATIVE AND ADMINISTRATIVE ACTS

DECREE OF THE SUPREME REVOLUTIONARY COUNCIL No. 34 of 31 January 1970 — *Appeal of the Supreme Court.*

Pag. 114

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO RIVOLUZIONARIO SUPREMO 12 Dicembre 1969, N. 35 — *Approvazione Tabella delle Razioni viveri ai detenuti.*

» 118

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO RIVOLUZIONARIO SUPREMO 16 Febbraio 1970, n. 36 — *Delega al Segretario di Stato alle Comunicazioni e Trasporti.*

» 120

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO RIVOLUZIONARIO SUPREMO 21 Febbraio 1970, n. 37 — *Approvazione della Convenzione tra il Governo, della Repubblica Democratica Somala e l'Alitalia - Linee Aeree Italiana.*

» 121

ORDINANZA DEL SEGRETARIO DI STATO PER
L'INTERNO 1 Febbraio 1970, n. 1 — *Consegna del-
le Armì da Fuoco.*

Pag. 127

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE

N. N.

PARTE PRIMA

ATTI LEGISLATIVI ED AMMINISTRATIVI

FIRST PART

LEGISLATIVE AND ADMINISTRATIVE ACTS

DECREE OF THE SUPREME REVOLUTIONARY COUNCIL

No. 34 of 31 January 1970.

Appeals of the Supreme Court.

THE SUPREME REVOLUTIONARY COUNCIL

HAVING SEEN the First Charter of the Revolution;
HAVING SEEN Article 16 of the Rules of the Supreme Court
contained in the Organisation of Judiciary Law, 1956 (Ordinance
No. 5 of 2-2-1956);

CONSIDERING that in a number of appeals heard before the
Revolution, although the decisions have been announced in Court
and the «Dispositivo» signed by the Presiding Judge and other
members of the Court, the judgements have not been deposited
with the Registrar's office as required by Article 16 of the Organi-
zation of Judiciary Law, 1956;

NOTING that under our Decree No. 5/159 of 9-12-1969 which
determines the composition of the Supreme Court, the President
and members of the Court functioning before the Revolution have
been substituted;

REALISING that the present President and Judges of the Su-
preme Court cannot write judgments in the appeals in the decisions
of which they have not participated;

ON THE PROPOSAL of the Secretary of State for Justice, Re-
ligion and Labour;

DECREES:

That in the following appeals, the «Dispositivo», duly signed by the presiding Judge and members of the Court which heard such appeals and which are appearing in the relevant appeal files of the Supreme Court, shall have the force of Judgments of the Supreme Court as required by law and shall be recognised by all persons concerned as Judgments in these appeals:

Supreme Court Appeal No.	Court of Appeal Appeal No.	PARTIES	Date of Decision
CIVIL APPEALS			
26/68	103/67	Husein Abdullahi V. Essa Abdulla	14-11-68
70/68	51/66	Abdullahi Ali Ishaak V. Hashi Arab	4- 9-69
92/68	129/67	Abdullahi Dualeh Digaleh V. Heirs of Ahmed Hassan	16- 9-68
94/68	75/67	Mohamoud Hasson V. Adais Omer	5- 1-69
116/68	25/68	Osman Mussa Haid V. Isman H. Hersi	17- 7-69
128/68	87/66	Yusuf Aboker V. Mohamed Goth Mohamed	14-11-68
140/68	36/68	Hasson Khalif V. Ali Sheikh Hussein	24- 7-69
141/68	6/67	Ali Noor Rageh V. Haji Osman Noor	2- 2-69
142/68	148/67	Farah Gaidi V. Ali Abdullahi	14-11-68
155/68	32/68	Hersi Omer Sheikhdone V. Yunis Shubail	24- 7-69

Supreme Court Appeal No.	Court of Appeal Appeal No.	PARTIES	Date of Decision
164/68	59/68	Hussein Ibrahim Awad V. Yusuf Elmi	24- 7-69
15/69	31/68	Abdi Billeh Shirreh V. Yusuf Ibrahim Hussein	24- 7-69
16/69	21/68	Jama Ahmed V. Isman Ibrahim Deria	9- 7-69
19/69	11/68	Abdullahi Omer Jama V. Hasson Mohamoud Addar	31- 7-69
20/69	95/68	Ismail Egeh V. Haji Mohamed Asker	31- 7-69
21/69	13/68	Ahmed Mohamoud Farah V. Hersi Saleh	3- 8-69
24/69	113/68	Farah Harbi Saleh V. Haji Mohamoud Jama	5- 8-69
25/69	140/68	Adan Nooh V. Mussa Guhad Robleh	5- 8-69
26/69	40/66	Abdullahi Mohamoud Naher V. Jama Nooh	5- 8-69
91/69	114/68	Osman Abdi Shirreh V. Abdullahi Dualeh	12- 8-69
108/69	74/68	Somali Airlines Hargeisa V. Nuh Hussein Hersi	19- 8-69
139/69	84/68	Abdullahi Saher V. Dahir Jibril Egeh	4- 9-69

Supreme Court Appeal N.o	Court of Appeal Appeal No.	PARTIES	Date of Decision
CRIMINAL APPEALS			
56/68	138/68	Omer Abdullahi Ayeh V. The State	9- 8-69
83/68	271/68	The State V. Jama Saleh	28- 8-69
15/69	323/68	Salad Mirreh Dacar V. The State	9- 8-69
16/69	6/68	Jama Dualeh Deria V. The State	21- 8-69
18/69	501/68	Ambro Hasson Jama V. The State	14- 8-69
19/69	339/68	Mohamed Warsama Aboker V. The State	14- 8-69
20/69	462/68	Abdullahi Ibrahim Mussa V. The State	14- 8-69
22/69	631/67	Abdullahi Haji Mohamoud V. The State	28- 8-69
25/69	2/69 (Misc)	Abdullahi Mohamed Odawa V. The State	27- 5-69
38/69	4/68	Ahmed Hersi Ahmed V. The State	11- 9-69
39/69	3/68	Mohamoud Odawa Hersi V. The State	10- 8-69
40/69	9/68	Hasson Ali Mirreh V. The State	21- 8-69

Supreme Court Appeal N.o	Court of Appeal Appeal No.	PARTIES	Date of Decision
106/68	404/68	Abdulkadir Farah Harbi V. The State	17-12-68

The Decree shall come into force with immediate effect.

Mogadishu, 31 January 1970.

THE PRESIDENTE
of the Supreme Revolutionary Council
Major Gen. Mohamed Siad Barre

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO RIVOLUZIONARIO SUPREMO 12 Dicembre 1969, n. 35.

Approvazione tabella delle razioni viveri ai detenuti.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO RIVOLUZIONARIO SUPREMO

VISTA la Costituzione della Repubblica Democratica Somala parte compatibile con la presente Legge;

VISTA la prima Carta della Rivoluzione con la quale vengano devoluti al Consiglio Rivoluzionario Supremo il potere legislativo esecutivo e Giudiziario;

VISTO l'art. 14 della Legge 3 Giugno 1962 (emendato con Decreto Legge 7 Febbraio 1965 n. 1) sull'Ordinamento del Governo;

VISTO l'art. 8 dell'Ordinamento Amministrativo - Contabile;

VISTO la proposta del Ministero di Giustizia, Religione e Lavoro;

RITENUTA la necessità di emanare le norme generali da osservarsi nella stipulazione dei contratti per le forniture dei viveri ai detenuti ristretti negli Stabilimenti carcerari, in conformità a quanto previsto l'art. 8 dell'Ordinamento Amministrativo - Contabile;

DECRETA:

Art. 1

La tabella razioni viveri giornaliero del vitto per detenuti sono sotto indicati:

The	Kg. 0,002
Zucchero	» 0,018
Riso o pane	» 0,250
Granoturco o grano	» 0,300
Carne	» 0,200
Latte	» 0,250
Pasta	» 0,230
Verdura	» 0,180
Limoni	» 0,045
Cipolle	» 0,010
Olio	» 0,020
Sale	» 0,010
Pane	» 0,050
Sapone settimanale	» 0,085
Legna da ardere	» 1,380

(a) Il regolamento generale per l'appalto e fornitura delle razioni viveri ai detenuti, sarà fatto Decreto Segretario di Stato a parte dal Ministero di Giustizia, Religione e Lavoro.

Art. 2

Il presente Decreto entrà in vigore in data odierna e sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Repubblica Democratica Somala.

Art. 3

Ogni altra precedente Legge in materia deve considerarsi abrogata.

Mogadiscio, li 12 Dicembre 1969.

IL PRESIDENTE
del Consiglio Rivoluzionario Supremo
Magg. Gen. Mohamed Siad Barre

IL SEGRETARIO DI STATO
Dr. Osman Nur Ali

VISTO e Registrato - Reg. n. 1, foglio n. 29.
Mogadiscio, li 8 Febbraio 1970.
Il Magistrato ai Conti:
MOHAMUD ISSE SALWE

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO RIVOLUZIONARIO SUPREMO 16 Febbraio 1970, n. 36.

Delega al Segretario di Stato alle Comunicazioni e Trasporti.

**IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO RIVOLUZIONARIO SUPREMO**

VISTA la Prima Carta della Rivoluzione emessa in data 21 Ottobre 1969;

VISTA la Convenzione 15 Luglio 1963, approvata con D. P. R. n. 294 del 6 Novembre 1963, stipulato tra il Governo Somalo e l'Alitalia per l'istituzione della Somali Airlines e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Somalia Suppl. n. 3 all'11 del 17 Novembre 1963;

VISTO il Decreto del Consiglio Rivoluzionario Supremo del 26 Ottobre 1969, con il quale veniva abrogato il D. P. R. n. 24 del 28 Dicembre 1968, pubblicato sul Bollettino Ufficiale Suppl. n. 2 al 3 dell'8 Marzo 1969, relativo alla convenzione tra il Governo Somalo e l'Alitalia, approvato con D. P. R. del 6 Novembre 1963, n. 294 pubblicato sul Bollettino Ufficiale del 17 Novembre 1963;

RITENUTA la necessità di delegare il Segretario di Stato alle Comunicazioni e Trasporti Ing. Mohamed Ansciur a rappresentare il Governo della Repubblica Democratica Somala, per le trattative finali e la firma della Convenzione relativa alla Società Somali Airlines tra il Governo della Repubblica Democratica Somala e la S. p. A. Alitalia;

DECRETA:

Art. 1

Il Segretario di Stato alle Comunicazioni e Trasporti Ing. Mohamed Ansciur è delegato a rappresentare il Governo Somalo per le trattative finali e la firma della Convenzione tra il Governo della Repubblica Democratica Somala e la S. p. A. Alitalia.

Mogadiscio, li 14 Febbraio 1970.

IL PRESIDENTE
del Consiglio Rivoluzionario Supremo

Gen. Div. Mohamed Siad Barre

171111-122111-1111

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO RIVOLUZIONARIO SUPREMO
PREMO 21 Febbraio 1970, n. 37.

Approvazione della Convenzione tra il Governo della Repubblica Somala e l'Alitalia.

**IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO RIVOLUZIONARIO SUPREMO**

VISTA la Prima Carta della Rivoluzione emesso in data 21 Ottobre 1969;

VISTA la Convenzione 15 Luglio 1963, approvato con D. P. R. n. 294 del 6 Novembre 1963, stipulato tra il Governo Somalo e l'Alitalia per l'istituzione della Somali Airlines e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Somalia Suppl. n. 3 all'11 del 17 Novembre 1963;

VISTO il Decreto del Consiglio Rivoluzionario Supremo del 26 Ottobre 1969, con il quale veniva abrogato il D. P. R. n. 24 del 28 Dicembre 1968, pubblicato sul Bollettino Ufficiale Suppl. n. 2 al 3 dell'8 Marzo 1969, relativo alla convenzione tra il Governo Somalo e l'Alitalia, approvato con D. P. R. del 6 Novembre 1963, n. 294, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del 17 Novembre 1963;

RITENUTA l'opportunità che la collaborazione tra il Governo Somalo e l'Alitalia — Linea Aerea, Italiana, S. p. A. sia continuato ancora per ulteriore periodo nell'interesse della Società stessa;

CONSIDERATO che la convenzione firmata il 15-2-1970 tra il Governo della Repubblica Democratica Somala e l'Alitalia corrisponde alle nuove esigenze del paese;

SU PROPOSTA del Segretario di Stato alle Comunicazioni e Trasporti;

DECRETA:

Art. 1

E' approvata e resa esecutiva dalla data del presente Decreto la convenzione 15-2-1970 stipulata tra il Governo della Repubblica Democratica Somala da una parte e dall'Alitalia Linee Aeree Italiane dall'altra che sostituisce quella precedente del 15 Luglio 1963, tra le stesse parte contraenti approvato con D. P. R. 6 Novembre 1963, n. 294.

Art. 2

La nuova convenzione fa parte integrante del presente Decreto che sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale e sarà inserito nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti della Repubblica Democratica Somala.

Mogadiscio, li 21 Febbraio 1970.

IL PRESIDENTE
del Consiglio Rivoluzionario Supremo
Gen. Div. Mohamed Siad Barre

IL SEGRETARIO DI STATO
Ing. Mohamed Ansciur Hassan

CONVENZIONE TRA IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA SOMALA
E
L'ALITALIA S. p. A. PER LA PARTECIPAZIONE
NELLA SOCIETÀ «SOMALI IRLINES - S. p. A.»

La presente Convenzione viene conclusa il giorno 15 Febbraio 1970 tra il Governo della Repubblica Democratica Somala e l'Alitalia — Linee Aeree Italiane — S.p.A. con sede in Roma, rappresentanti rispettivamente dai Signori:

- Ing. Mohamed Ansciur — Segretario di Stato alle Comunicazioni e Trasporti della Repubblica Democratica Somala;
- Comandante Guido Fraracci — Dirigente dell'Alitalia — Linee Aeree Italiane;

debitamente autorizzati.

Considerato:

- a) che il Governo somalo intende continuare ad avvalersi della collaborazione dell'Alitalia, nella Somali Airlines;
- b) che il Governo somalo ha ritenuto di proporre all'Alitalia di addivenire alla stipula di una nuova Convenzione che sostituisca quella stipulata il 15 Luglio 1963;
- c) che l'Alitalia è disposta a continuare a fornire la propria collaborazione nella Somali Airlines e ad aderire alla richiesta del Governo somalo di stipulare una Convenzione su nuove basi.

Viene di comune accordo deciso quanto segue:

Art. 1

La presente Convenzione sostituisce quella stipulata tra il Governo somalo e l'Alitalia il 15 Luglio 1963.

Art. 2

Scopo della Società è di effettuare operazioni di trasporto aereo passeggeri, posta e merci.

In particolare la Società può:

- a) — Acquistare, costruire, esercitare, e prendere in Concessione aeroporti, aviorimesse, officine, edifici e manufatti di ogni genere, destinati al servizio della navigazione aerea;

- b) — Effettuare operazioni di assistenza aeroportuale (Handling) e di provveditoria di bordo (Catering), sia per necessità proprie che per quelle di altre Compagnie;
- c) — Organizzare ed esercire tutti i servizi che direttamente o indirettamente fanno parte o sono connessi con gli scopi della Società;
- d) — Assumere ed addestrare personale per l'esecuzione di tutti i servizi enumerati in questa Convenzione;
- e) — Compiere tutte le operazioni ed esercitare tutte le attività economiche, industriali e finanziarie che direttamente o indirettamente possono concorrere al migliore e più efficiente funzionamento della Società.

Art. 3

La Società ha un capitale di Sh. So. 1.600.000 (un milione e seicentomila) suddiviso in 3.200 (tremiladuecento) azioni da Sh. So. 500 (cinquecento) ciascuna, sottoscritte come segue:

Governo somalo	51% (cinquantuno per cento)
Alitalia	49% (quarantanove per cento)

La partecipazione azionaria è limitata al Governo somalo e all'Alitalia, salvo diversa decisione da prendersi di comune accordo tra le Parti Contraenti.

Art. 4

In caso di aumento del capitale sociale, le nuove azioni dovranno, senza eccezione, essere sempre offerte in opzione allo stesso prezzo agli azionisti della Società in proporzione al numero di azioni da ciascuno possedute.

Art. 5

La Società sarà amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sei membri nominati come segue:

- a) — Tre cittadini somali, designati dal Governo somalo;
- b) — Tre cittadini italiani, designati dall'Alitalia.

Il Presidente sarà scelto fra i Consiglieri designati dal Governo somalo ed il Vice Presidente tra i Consiglieri designati dall'Alitalia.

Il Collegio Sindacale sarà composto da due Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti designati pariteticamente dalle due Parti e da un Presidente da scegliersi di comune accordo dalle Parti stesse.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza effettiva ed il voto favorevole di più della metà dei suoi componenti.

Per il funzionamento del Collegio Sindacale varranno le norme di legge.

Art. 6

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, è necessario il voto favorevole di almeno la metà più uno del capitale sociale.

L'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera validamente con il voto favorevole di almeno tre quinti del capitale sociale, salvo i casi in cui la legge prescriva più elevate maggioranze.

Art. 7

Il Governo Somalo si impegna a concedere alla Società l'esclusiva dei diritti per tutti i servizi interni ed internazionali, sia di linea che a domanda (charter) di bandiera somala, ed a negoziare i diritti di traffico con Paesi Esteri in modo da salvaguardare gli interessi della Società stessa.

Art. 8

Il Governo concede alla Società l'esenzione dal pagamento di qualsiasi dazio doganale, diritti, imposte e tributi dovuti sulla importazione di aerei, parti di ricambio in genere, materiale ed attrezzature destinate ai reparti tecnico ed operativo (di volo e di terra), nonché sui carburanti e lubrificanti avio.

Garantisce inoltre:

- a) l'uso gratuito dei radio collegamenti, radio aiuti di navigazione e dei servizi meteorologici, sia attualmente esistenti che di futuro nuovo impianto e funzionamento;
- b) l'uso gratuito degli aeroporti e dei campi di fortuna esistenti nel Territorio somalo e che vi verranno costruiti in futuro;
- c) il ricovero gratuito degli aeromobili, dei materiali di ricambio e di ogni e qualsiasi attrezzatura occorrente all'attività della Società negli aeroporti e nei campi sopra indicati;
- d) l'uso gratuito, sempre negli aeroporti e nei campi sopra indicati, dei locali occorrenti alla Società per l'installazione di uffici in genere, aerostazioni ecc.

Art. 9

La Direzione della Società è affidata a cittadini somali a partire dal 1° Gennaio 1970.

Art. 10

L'Alitalia si impegna a fornire su richiesta della Direzione della Somali Airlines e secondo le proprie possibilità, personale amministrativo, esperti e tecnici contro rimborso da parte della Somali Airlines di tutte le spese che a tale titolo l'Alitalia dovrà sostenere.

Alle stesse condizioni l'Alitalia provvederà all'addestramento del personale somalo inviato eventualmente presso il Centro Addestramento di Fiumicino o presso altri suoi Uffici sociali.

Art. 11

Nell'eventualità di perdite di gestione, l'Alitalia si impegna a garantire la copertura fino all'importo di Sh. So. 2.300.000 (Sh. So. duemilionitrecentomila) per ciascun anno di esercizio a partire dal 1° Gennaio 1970. Perdite eccedenti tale importo faranno carico ai soci in proporzione alla loro partecipazione al capitale sociale.

Ove si abbiano profitti, essi saranno destinati all'aumento del capitale sociale.

Art. 12

Trascorsi due anni dalla data del 1° Gennaio 1970, l'Alitalia avrà la facoltà di recedere dalla Società, previo preavviso di sei mesi. Il Governo somalo garantisce pertanto all'Alitalia in tale eventualità il pagamento in contanti di una somma pari al valore attribuibile alle azioni in base alle attività risultanti dall'ultimo bilancio approvato, e comunque non inferiore al loro valore nominale.

A sua volta il Governo somalo, trascorsi due anni dalla suddetta data del 1° Gennaio 1970 e previo preavviso di sei mesi, avrà la facoltà di acquistare la partecipazione azionaria dell'Alitalia alle stesse condizioni sopra riportate.

Il Governo Somalo si impegna altresì a garantire il libero trasferimento in Italia dei pagamenti di capitale azionario o di altre somme che saranno dovute dalla Società o dal Governo Somalo all'Alitalia in conseguenza della esecuzione della presente Convenzione e della gestione della Società.

Art. 13

Le divergenze che dovessero eventualmente sorgere tra le due Parti Contraenti saranno sottoposte ad un collegio arbitrale composto di tre membri da nominarsi come segue:

- a) — uno dal Governo somalo;
- b) — uno dall'Alitalia;
- c) — il Presidente del Collegio di comune accordo dai due arbitri ed in caso di disaccordo dal Presidente della Corte Suprema della Repubblica Democratica Somala.

Il Collegio arbitrale si riunirà nella località scelta dal suo Presidente e delibererà a maggioranza assoluta.

Le decisioni del Collegio arbitrale saranno accettate come definitive dalle parti, e le spese sostenute saranno a carico della parte soccombente.

Art. 14

Lo Statuto della Società sarà modificato, in relazione ai termini della presente Convenzione, per quanto necessario.

Art. 15

La presente Convenzione avrà la durata di 4 (quattro) anni ed è rinnovabile, fatte salve le facoltà di cui al precedente articolo 12.

Fatto a Mogadiscio il 15 Febbraio 1970 in due copie in lingua italiana, entrambe facenti ugualmente fede.

Per L'ALITALIA

F.to Guido Fraracci

Per IL GOVERNO SOMALO

F.to Mohamed Ansciur

ORDINANZA DEL SEGRETARIO DI STATO PER L'INTERNO

1 Febbraio 1970, n. 1.

IL SEGRETARIO DI STATO PER L'INTERNO

VISTA la Prima Carta della Rivoluzione;

VISTO l'art. 30 della Legge 26 Agosto 1963, n. 21, Ordinamento di Pubblica Sicurezza;

O R D I N A

Le armi da fuoco da chiunque possedute, anche se trattasi di persone munite di regolare licenza, debbono essere consegnate immediatamente alla più vicina Stazione di Polizia.

Sono esenti dall'osservanza del presente Decreto le seguenti persone:

- a) diplomatici stranieri e membri di agenzie dell'ONU;
- b) turisti in visita temporanea nel paese;
- c) stranieri che lavorano in zone per motivi di sicurezza personale, ma ciò deve essere accertato anticipatamente dalla polizia locale;
- d) Governatori, Vice Governatori, Commissari e delegati Distrettuali (solo pistola) esclusivamente durante il periodo in carica;
- e) nomadi.

Mogadiscio, li 1 Febbraio 1970.

Il Segretario di Stato per l'Interno

Magg. Gen. G. A. Khorshel

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE

N. N.